Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 novembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 7990

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **803.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 7991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1982, n. **804.**

Ratifica dell'accordo intervenuto tra Governo e sindacati sulla parte economica del rinnovo contrattuale del personale ferroviario 1981-83 per la revisione delle tabelle stipendiali per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982, in attuazione dell'art. 2 della legge 1° luglio 1982, n. 426. Pag. 7992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1982, n. **805.**

Modificazione dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi. Pag. 7993

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 ottobre 1982.

Istituzione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di opportunità delle lavoratrici . . . . Pag. 7993

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 22 ottobre 1982.

Disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle sementi di girasole . . . . Pag. 7995

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 5 agosto 1982.

Impegno di lire 300 miliardi a favore del comune di Napoli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 . . . . Pag. 7995

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 48/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi . . . . Pag. 7996

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Delega al Ministro del bilancio e della programmazione economica a presiedere il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale, il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare e il Comitato interministeriale per la politica economica estera . . . . Pag. 7996

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica: Deliberazione 12 ottobre 1982. Relazione del gruppo di esperti del Ministero del bilancio e della programmazione economica sulla situazione dei porti nel Mezzogiorno . . . . Pag. 7996

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 7997

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Exilles e Racale . . . . Pag. 7999

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Provvedimenti concernenti l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . . . . Pag. 8000
Avviso di rettifica . . . . Pag. 8000

Ministro per il coordinamento della protezione civile - Gestione stralcio del commissario straordinario per la Basilicata e la Campania: Ordinanza 25 ottobre 1982, n. 69. Sospensione per mesi sei della riscossione delle bollette arretrate relative al consumo di energia elettrica erogata ai nuclei terremotati sistemati nei campi containers dei comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo . . . . Pag. 8000

Regione Lombardia: Variante al piano regolatore generale del comune di Varese . Pag. 8000

Regione Umbria: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Santo Raggio » di Assisi, nel tipo addizionata di gas acido carbonico . . Pag. 8000

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Arco, Moena I, Ziano e Tione . . . . Pag. 8001

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 18 ottobre 1982, n. **1/6**.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Pag. 8001

CIRCOLARE 18 ottobre 1982, n. **2/4**.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Pag. 8003

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Rinvio delle prove scritte di concorsi a posti di segretario o revisore, di coadiutore e di coadiutore dattilografo . . . . Pag. 8004

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a ventisette posti di commesso, ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . Pag. 8004

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 67, in Ceva: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8004

Ospedale civile di Lipari: Concorso ad un posto di aiuto dirigente di pediatria . . . . Pag. 8004

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » di Varese: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . Pag. 8004

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 novembre 1982, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Modifica dell'art. 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza dei Caprettari n. 70, presso la direzione nazionale del Partito repubblicano italiano.

(5314)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **803**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in scienze politiche, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

amministrazione comparata;
demografia sociale;
diritto costituzionale;
diritto e legislazione bancaria;
diritto pubblico dei Paesi socialisti;
diritto pubblico dell'economia;
diritto pubblico generale;
economia applicata;
economia e politica del lavoro;
economia e politica del territorio;
economia e politica industriale;
finanza degli enti locali;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
partiti e gruppi di pressione;
relazioni internazionali;
sistema politico italiano;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dei processi culturali;
sociologia dell'organizzazione;
statistica aziendale e analisi di mercato;
storia del giornalismo e dell'informazione;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia dell'Africa sub-sahariana;
storia dell'Asia sud-orientale;
storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea;
storia dell'India contemporanea;
storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
storia delle istituzioni militari;
storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
storia del movimento contadino;
storia del pensiero politico antico;
storia del pensiero politico medievale;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
storia del Risorgimento e dell'età contemporanea;
storia e legislazione delle istituzioni scolastiche;
storia moderna e contemporanea del Giappone;
storia moderna e contemporanea della Cina;
storia sociale;
tecniche di ricerca ed elaborazione dei dati.

Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti:

controlli costituzionali;
diritto pubblico comparato degli Stati africani;
diritto pubblico romano;
economia aziendale;
economia dei Paesi afro-asiatici;
etnologia;
filosofia della scienza;
logica;
paleografia e diplomatica;
pedagogia;
psicologia;
sociologia applicata;
storia antica;
storia del cristianesimo;
storia medioevale;
storia moderna e contemporanea dell'Iran e dell'Asia centrale;
storia e tecnica dei mezzi di informazione;
tecnica degli scambi internazionali;
storia moderna e contemporanea dell'Asia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1982, n. 804.

Ratifica dell'accordo intervenuto tra Governo e sindacati sulla parte economica del rinnovo contrattuale del personale ferroviario 1981-83 per la revisione delle tabelle stipendiali per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982, in attuazione dell'art. 2 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli accordi intervenuti il 4 agosto 1982 fra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato F.I.L.T. - S.A.U.F.I. - S.I.U.F. e Sin.Di. Fer., nonché con la F.I.S.A.F.S., sulla revisione delle tabelle degli stipendi del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1982;

Vista la legge 1° luglio 1982, n. 426;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1982;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1982 la tabella degli stipendi allegata alla legge 1° luglio 1982, n. 426, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma, articolo 1 della legge 1° luglio 1982, n. 426, nonché quelle relative all'attribuzione dell'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti del presente decreto valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo e quarto comma, e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Art. 2.

Le nuove misure degli stipendi di cui al precedente art. 1, hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 29

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Anni di permanenza	—	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria
Iniziale	2.628.000	2.835.000	3.533.850	3.930.150	4.612.650	5.424.480	6.587.400	8.518.800
2	2.838.240	3.061.800	3.816.558	4.244.562	4.981.662	5.858.438	7.114.392	9.200.304
2	3.048.480	3.288.600	4.099.266	4.558.974	5.350.674	6.292.396	7.641.384	9.881.808
2	3.258.720	3.515.400	4.381.974	4.873.386	5.719.686	6.726.354	8.168.376	10.563.312
2	3.468.960	3.742.200	4.664.682	5.187.798	6.088.698	7.160.312	8.695.368	11.244.816
2	3.679.200	3.969.000	4.947.390	5.502.210	6.457.710	7.594.270	9.222.360	11.926.320
2	3.889.440	4.195.800	5.230.098	5.816.622	6.826.722	8.028.228	9.749.352	12.607.824
2	4.099.680	4.422.600	5.512.806	6.131.034	7.195.734	8.462.186	10.276.344	13.289.328
2	4.309.920	4.649.400	5.795.514	6.445.446	7.564.746	8.896.144	10.803.336	13.970.832
2	4.417.668	4.765.635	5.940.402	6.606.582	7.753.865	9.118.548	11.073.419	14.320.103
2	4.525.416	4.881.870	6.085.290	6.767.718	7.942.984	9.340.952	11.343.502	14.669.374
2	4.633.164	4.998.105	6.230.178	6.928.854	8.132.103	9.563.356	11.613.585	15.018.645
2	4.740.912	5.114.340	6.375.066	7.089.990	8.321.222	9.785.760	11.883.668	15.367.916
2	4.848.660	5.230.575	6.519.954	7.251.126	8.510.341	10.008.164	12.153.751	15.717.187
2	4.956.408	5.346 810	6.664.842	7.412.262	8.699.460	10.230.568	12.423.834	16.066.458
2	5.064.156	5.463.045	6.809.730	7.573.398	8.888.579	10.452.972	12.693.917	16.415.729

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

ACCORDO SULLA PARTE ECONOMICA DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL PERSONALE FERROVIARIO 1981-83 PER LA REVISIONE DELLE TABELLE STIPENDIALI PER IL PERIODO 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 1982.

1) Per la revisione delle tabelle stipendiali del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, previste dall'art. 2 della legge 1° luglio 1982, n. 426, nel limite medio lordo «pro-capite» di 650.000 lire annue, rispetto all'anno 1981, ed entro l'onere globale di lire 215 miliardi fissati per la riparametrazione degli stipendi dall'art. 7 della citata legge, le misure iniziali degli stipendi annui lordi, di cui alla tabella allegata alla stessa legge 1° luglio 1982, n. 426, sono maggiorate, con effetto dal 1° gennaio 1982, dei seguenti importi:

1ª categoria	L. 96.000
2ª »	» 384.000
3ª »	» 480.000
4ª »	» 600.000
5ª »	» 744.000
6ª »	» 960.000
7ª »	» 1.200.000

2) L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali, con effetto dal 1° gennaio 1982, va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile, previsto dall'art. 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, nonché il disposto di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, terzo e quarto comma, ed all'art. 2 di tale legge.

3) Le maggiorazioni stipendiali sopra riportate, hanno effetto dal 1° gennaio 1982, anche sugli istituti retributivi di cui al quinto comma, art. 1, della legge 1° luglio 1982, n 426.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro per l'Azienda F.S.
BALZAMO

Per la F.I.L.T.
FONTANA

Per il S.A.U.F.I.
BIANCHINI

Per il S.I.U.F.
AIAZZI

Per il SIN.DI.FER.
PIROTTI

Per la F.I.S.A.F.S.
FONTANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1982, n. 805.

Modificazione dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497;

Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1982;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300, ed al 31 dicembre 1982 con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1983.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 28

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 ottobre 1982.

Istituzione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di opportunità delle lavoratrici.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Viste le Direttive del Consiglio delle Comunità europee del 10 febbraio 1975, del 9 febbraio 1976, del 19 dicembre 1978 concernenti rispettivamente: parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile; parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale; recepite nel nostro ordinamento dalla precitata legge n. 903;

Viste le convenzioni dell'O.I.L.: n. 100 sulla parità di retribuzione, ratificata con legge 22 maggio 1956, n. 741, e n. 156 concernente la parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori dei due sessi: lavoratori con responsabilità familiari, nonché la analoga raccomandazione n. 165, adottate nel 1981;

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979;

Visti in particolare gli articoli 6 delle direttive (CEE) 9 febbraio 1976 e 19 dicembre 1978, nonché l'art. 2 della convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979, già citate, i quali sul punto specifico strumentale per il perseguimento della effettiva parificazione delle lavoratrici e dei lavoratori richiamano l'impegno dei Governi dei Paesi membri ad istituire, costituire ed assicurare il funzionamento di appositi comitati;

Visto lo studio comparativo del 30 dicembre 1981 effettuato dal Consiglio d'Europa sui diversi meccanismi adottati dagli Stati membri per promuovere l'eguaglianza tra donne e uomini, studio dal quale è possibile desumere che, tra quelle prescelte dai vari Paesi, la soluzione maggiormente rispondente al perseguimento degli obiettivi previsti risulta essere costituita dai comitati interministeriali;

Ravvisato che tale forma costituisce anche una soluzione istituzionale sui generis compatibile con quanto previsto dai precitati impegni internazionali e comunitari;

Ritenuta l'indifferibilità di portare ad effetto tale soluzione, postulata anche da numerose altre Risoluzioni adottate da vari organismi internazionali istituzionali;

Considerato che risulta conforme agli interessi della Pubblica Amministrazione dotarsi di uno strumento in grado di verificare permanentemente lo sviluppo del progresso nella parificazione dei sessi, nonché garantire il contemperamento delle diverse esigenze e la partecipazione coordinata alle iniziative agli stessi scopi intraprese a livello internazionale e comunitario;

Sentite le amministrazioni, enti pubblici e privati nonché le organizzazioni ed i movimenti femminili interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di opportunità delle lavoratrici. Esso è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato o dal direttore generale dei rapporti di lavoro.

Art. 2.

Il Comitato è composto dai seguenti membri:

i direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un esperto designato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ciascuno in rappresentanza dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, della sanità e del tesoro;

dodici esperti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione dei partiti, enti, organismi o movimenti interessati;

tre esperti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale più rappresentative;

tre esperti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a carattere nazionale, più rappresentative;

un esperto scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del movimento cooperativo.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato un supplente.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dalla divisione V « Disciplina del rapporto di lavoro » della Direzione generale dei rapporti di lavoro.

I componenti del Comitato ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato può costituire nel suo seno gruppi di lavoro dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il presidente ha la facoltà, anche su richiesta del Comitato o dei gruppi di lavoro, di fare assistere alle singole riunioni rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, o di enti pubblici o privati nonché esperti particolarmente qualificati nelle questioni in discussione.

Art. 3.

Il Comitato di cui al precedente articolo uno ha il compito di:

a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative all'attuazione dei principi di parità, indicando le iniziative, azioni ed i mezzi da attivare per rimuovere le discriminazioni e gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza;

b) formulare proposte per lo sviluppo ed il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni di legge in vigore;

c) contribuire alla elaborazione di « codici » di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi agli obiettivi della parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, della discriminazione;

d) esprimere parere sulle istanze, anche individuali, rivolte dalle lavoratrici avverso fatti ritenuti in contrasto coi principi di parità, avvalendosi per l'espletamento dei necessari accertamenti dell'ausilio e della collaborazione dei mezzi e del personale dell'organizzazione periferica delle Amministrazioni dello Stato istituzionalmente competenti;

e) esprimere parere su richiesta dei Ministeri competenti, sulle questioni inerenti all'applicazione delle norme vigenti in materia di parità tra i due sessi;

f) esprimere parere sulle linee di orientamento, azioni ed iniziative — eventualmente concordate tra le

parti interessate e le autorità governative responsabili — rispettivamente da esprimere ovvero da promuovere presso gli organismi istituzionali internazionali o comunitari per la realizzazione degli obiettivi di uguaglianza di opportunità e di trattamento.

Art. 4.

Il Comitato, per l'espletamento dei suoi compiti, può richiedere dati e promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministro del lavoro della previdenza sociale, effettuare o far effettuare sopralluoghi per l'accertamento diretto di fatti, circostanze e notizie utili per integrare le conoscenze generali dell'andamento dei fenomeni.

Roma, addì 8 ottobre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(5224)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 ottobre 1982.

Disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle sementi di girasole.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, recante modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopraspecificato;

Viste le direttive (CEE) del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93, del 18 marzo 1980, n. 80/392 e del 18 marzo 1980, n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 15 della direttiva (CEE) n. 77/93 anzidetta che riserva agli Stati membri la facoltà di adottare, in caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione nei propri territori di organismi nocivi, disposizioni protettive complementari non previste dalla direttiva stessa;

Considerato che in molti Paesi sono state riscontrate nuove razze di peronospora sulle coltivazioni di girasole;

Considerato che sussiste il rischio dell'introduzione in Italia di dette razze di peronospora (*Plasmopara helianthi Novot.*) attraverso l'importazione delle sementi di girasole;

Ritenuto che le razze di cui sopra non sono state ancora riscontrate nel nostro Paese e che la loro diffusione potrebbe arrecare gravissimi danni alle coltivazioni del girasole;

Decreta:

Art. 1.

Le sementi di girasole originarie di tutti i Paesi esteri, per essere importate in Italia, devono sottostare alle seguenti condizioni:

essere accompagnate dal certificato fitosanitario;

essere sottoposte, nei Paesi d'origine, a trattamento di disinfezione con un prodotto antiperonosporico a base di Metalaxil sotto il controllo dei servizi fitosanitari ufficiali.

Art. 2.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie dei Paesi esportatori soltanto dopo l'avvenuta disinfezione di cui al precedente articolo.

Sul certificato anzidetto deve essere riportato l'avvenuto trattamento con l'indicazione del principio attivo e delle dosi impiegate.

Art. 3.

Le misure contenute nel presente decreto sono valide sino al 30 aprile 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5223)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 agosto 1982.

Impegno di lire 300 miliardi a favore del comune di Napoli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, della legge medesima, concernenti la ripartizione dei fondi destinati nel triennio al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 57/82, convertito, con modificazioni, nella legge n. 187 del 29 aprile 1982, concernente la presentazione del piano di riparto dei fondi, tra le regioni, con riferimento agli interventi di riattazione, riparazione e ricostruzione di edilizia privata;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Vista la delibera CIPE del 27 maggio 1982 d'approvazione del programma stralcio degli interventi della regione Campania, per l'anno 1982, per lire 300 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata, a favore del comune di Napoli, la somma di lire 300 miliardi, per interventi nel settore dell'edilizia abitativa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 116

(5205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 48/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi *dei prodotti petroliferi;*

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38 del 24 settembre 1982;

Visto il telex della C.E.E. n. 187210 del 26 ottobre 1982 che riporta i prezzi medi al consumo dei singoli Paesi della C.E.E. in data 25 ottobre 1982;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dalle ore 0 del 4 novembre 1982, i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

Benzine: prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, comprensivi delle imposte:

Benzina super	L./lt.	1.165
Benzina normale	»	1.115
Benzina agricola	»	412

Benzina pesca e piccola marina:

Super	»	424
Normale	»	382

Roma, addì 3 novembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
MARCORA

(5315)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Delega al Ministro del bilancio e della programmazione economica a presiedere il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale, il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare e il Comitato interministeriale per la politica economica estera.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1982, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 170, il Ministro del bilancio e della programmazione economica è stato delegato a presiedere il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) e, salvo il disposto dell'art. 3, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

(5251)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 12 ottobre 1982. Relazione del gruppo di esperti del Ministero del bilancio e della programmazione economica sulla situazione dei porti nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 17 gennaio 1980 con la quale è stato costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un gruppo di esperti incaricato di svolgere, con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi di settore e secondo i criteri stabiliti dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, una attività informativa, di concertazione e di propulsione della realizzazione dei programmi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in genere tenuti alla attuazione di investimenti pubblici;

Viste le successive delibere con le quali l'incarico conferito ai predetti esperti è stato rinnovato fino al 31 dicembre 1982;

Visto il punto 5 della menzionata delibera del 17 gennaio 1980 in cui si afferma che il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferirà periodicamente al CIPE sull'attività svolta dagli esperti medesimi;

Vista la propria delibera del 17 settembre 1981 con la quale nell'approvare il rapporto del gruppo esperti sui porti di 2ª categoria, 1ª classe, si conferiva mandato allo stesso gruppo di condurre analoga indagine su tutti i porti finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno;

Considerato che il gruppo di esperti di cui sopra ha provveduto nei mesi decorsi a compiere detta indagine nel settore delle opere marittime e portuali nel Mezzogiorno esponendo in una apposita relazione i risultati di dette verifiche e formulando nella stessa considerazione e proposte;

Visto il documento di cui trattasi;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica sulle attività del gruppo ed in particolare sulle azioni dello stesso svolte nel settore delle opere marittime e portuali nel Mezzogiorno, costituenti oggetto del documento medesimo;

Delibera:

E' approvata la relazione predisposta dal gruppo di esperti di cui in premessa al termine dell'indagine dallo stesso svolta sulle opere marittime e portuali nel Mezzogiorno.

Con riferimento alle conclusioni medesime, il CIPE:

in considerazione dei dati in detta relazione contenuti che evidenziano la necessità di ricondurre il settore portuale ad una razionalizzazione degli interventi basata su una programmazione unitaria, sia pure in stretta sintonia con le regioni per i porti di propria competenza, invita i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del bilancio e della programmazione economica a procedere rapidamente, entro un termine non superiore a sei mesi, ad una riconsiderazione di tutti i programmi, sia in corso sia da avviare, per opere portuali nel Mezzogiorno, allo scopo di pervenire ad un effettivo ridimensionamento degli stessi secondo le indicazioni emerse dalla relazione in esame;

rinnova il mandato ai singoli Ministri interessati di attuare le iniziative più opportune, sia di carattere legislativo che di carattere amministrativo, atte ad assicurare rapide soluzioni ai problemi procedurali e funzionali evidenziati nella relazione di cui trattasi ed in quella di cui alla delibera CIPE del 17 settembre 1981;

raccomanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica di assicurare il più stretto coordinamento tra le amministrazioni, le regioni e gli enti interessati per la rapida soluzione dei problemi che potranno presentarsi in sede di formazione e di attuazione dei vari provvedimenti.

Roma, addì 12 ottobre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(5227)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Tin.Tex di Anagni (Frosinone); è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Tin.Tex. di Anagni (Frosinone), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Tin.Tex. di Anagni (Frosinone), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara & Maulini con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 5 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara & Maulini con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 5 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara & Maulini con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara) è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Borgosesia di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detroi Sem di Monfalcone (Gorizia) è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Autoelectronic S.r.l. con stabilimento in Ceccano, ufficio e magazzino in Roma; è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferrari con sede in Savignone (Genova) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parvaform con sede legale e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia (Roma) è prolungata al 17 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villanova località Casetto Villanova d'Asti (Asti) è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Veicoli Industriali, con sede in Torino, stabilimenti uffici e centri commerciali in tutta Italia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1982 al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilssa Viola con sede in Pont Saint Martin (Aosta) ufficio e deposito in Milano, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kmble italiana con sede in Milano e stabilimento in Pisa è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Patty di Frosinone e Pomezia è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Alessandro Lollini officina carpenteria metallica di Zola Predosa (Bologna) e stabilimento in Gricignano (Caserta) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Lanificio D'Ambrosio di Isola del Liri (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Meritermica, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento a Barra - Napoli è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bergo di Copparo (Ferrara) è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & R. Osci, con sede in Napoli, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & R. Osci, con sede in Napoli è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipea con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati a None (Torino) e Torino è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipea con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati a None (Torino) e Torino, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.nc. Ancor, con sede in Barra-Napoli, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Gioacchino Grado fu Andrea, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud, Poligrafica del Sud, con stabilimento e sede in Barra-Napoli, è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, con sede e stabilimento in Codropio (Udine), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimmj, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.a. Salvatore Vanacore, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.I.S. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cav. Orlando Quagliardi, con sede e stabilimento in Castelfidardo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1981 al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Area industriale di Acerra - Progetto PS 3/122 - Disinquinamento del Golfo di Napoli, è prolungata per un altro trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5146)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Exilles e Racale

Con decreto interministeriale 14 giugno 1978, n. 698-*bis*, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato ex polveriera, facente parte dell'ex forte di Exilles, riportata nel catasto del c.c. di Exilles al foglio n. 19, mappali 342 e 254, per una superficie complessiva di mq 2246.

Con decreto interministeriale 6 ottobre 1982, n. 108, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del fabbricato ubicato nel comune di Racale (Lecce) riportato nel catasto di Lecce, sezione di Racale, al foglio di mappa n. 10, particella 53, e avente una superficie complessiva di a. 0,37.

(5282)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 12 ottobre 1982 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria torinese S.r.l., in Mantova, alla medesima nella nuova sede legale di Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 ottobre 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Ifid S.p.a. » - Istituto fiduciario per azioni alla società « Ifid S.r.l. », in Milano, ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione.

(5281)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'individuazione dei margini minimi obbligatori per la distribuzione dei prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, l'allegato è così sostituito:

ALLEGATO

Prodotto	Trasp. prim.	Distribut.	Totali
Gasolio risc. .	L/lt. 9,80	30,20	40
Petrolio .	» 9,80	89,00	98,80
O. C. fluido 3/5 .	L/kg. 11,60	35,90	47,50
Agricoli:			
Fluido O.C. 3/5 .	L/kg. 11,60	35,90	47,50
Benzina / Petrolio / Gasolio (**) .	L/lt. 10,30	17,70	28,00

Olio combustibile denso: a libera trattativa.

(**) Non si applica il differenziale trasporto via tubo.

(5252)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 25 ottobre 1982, n. 69. Sospensione per mesi sei della riscossione delle bollette arretrate relative al consumo di energia elettrica erogata ai nuclei terremotati sistemati nei campi containers dei comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha introdotto agevolazioni tariffarie per i nuclei terremotati temporaneamente sistemati nei containers;

Considerato che nei campi containers dei comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo, è stato necessario installare condizionatori per assicurare un minimo di possibilità di vita;

Ritenuto che, a causa di maggiori consumi di energia elettrica richiesti per assicurare condizioni di vita più umane, a carico dei nuclei familiari di cui trattasi è stato posto un onere abbastanza consistente e che anche nei mesi invernali, a causa della maggiore dispersione, il consumo di energia elettrica sarà assai notevole;

Considerato, inoltre, che tutta l'utenza, provvisoriamente sistemata nei containers, anche per le motivazioni predette, non ha provveduto al pagamento delle bollette finora notificate dall'E.N.E.L.;

Ravvisata la necessità, di adottare, nelle more della definizione legislativa della situazione attuata, un provvedimento che consenta almeno di recuperare, sia pure in parte, una quota della tariffa dei consumi di energia elettrica a partire dal mese di ottobre 1982;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187;

Dispone:

1) E' sospesa, per la durata di sei mesi dalla data della presente ordinanza, la riscossione delle bollette arretrate e tuttora insolute relative al consumo di energia elettrica erogata ai nuclei terremotati temporaneamente sistemati nei campi containers dei comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo.

2) Nelle more della definizione legislativa, l'E.N.E.L. a partire dalle bollette che saranno emesse nel corrente mese di ottobre porrà, a carico dei nuclei familiari terremotati indicati all'articolo precedente i consumi di energia elettrica con l'applicazione della ulteriore riduzione del 25 % stabilita per comuni montani e parzialmente montani indicati nel secondo comma dell'art. 1-*bis* della legge 14 maggio 1981, n. 219.

3) L'E.N.E.L. è autorizzato a procedere al distacco delle forniture nei confronti degli utenti di cui trattasi che non avranno provveduto al pagamento delle bollette emesse in conformità della presente ordinanza.

4) Ove nel suindicato termine di mesi sei non dovesse pervenirsi alla definizione legislativa, l'E.N.E.L. fatturerà gli importi relativi all'ulteriore riduzione derivante dalla presente ordinanza nonché gli importi arretrati decorrenti dalla data di inizio della fornitura, secondo modalità e procedure che saranno successivamente definite.

Napoli, addì 25 ottobre 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5253)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Varese

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 agosto 1982, n. 1070, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Varese. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5233)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Santo Raggio » di Assisi, nel tipo addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1982, n. 609, la S.r.l. Santo Raggio di Assisi, in Assisi, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Santo Raggio » nel tipo addizionata di gas acido carbonico, in contenitori della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette.

(5232)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Arco, Moena I, Ziano e Tione.

Con deliberazione 9 settembre 1982, n. 9584, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 4504/1, 4504/2 e 4504/3 in comune catastale di Arco dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 9 settembre 1982, n. 9585, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 7152/25, in partita tavolare 332, comune catastale Moena I, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 9 settembre 1982, n. 9586, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 587/1, e 587/6 in partita tavolare 291, comune catastale di Ziano, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 17 settembre 1982, n. 9857, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3844/6 del comune catastale di Tione dal demanio al patrimonio provinciale.

(5254-5284)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 18 ottobre 1982, n. **1/6.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

Oggetto: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981 (*pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 82 *del* 24 *marzo* 1981) *recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni come da ultimo modificato dal decreto ministeriale* 15 *settembre* 1982 (*pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 259 *del* 20 *settembre* 1982). *Disposizioni di attuazione degli articoli* 8, 12, 29, 32, 63, 65, *nonché delle causali* 35, 45, 49a), 49c).

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981) contenente norme di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è modificata come di seguito specificato:

1) Il termine di sessanta giorni di cui al paragrafo *D)* « Finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni e prestazioni di servizi con regolamento posticipato » della sezione I « Finanziamenti in valuta » del punto 4) delle disposizioni di attuazione dell'art. 8 è elevato a novanta giorni.

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 12 sono così modificate:

il termine di sessanta giorni (o due mesi solari) di cui alla lettera *A*), punto 1), paragrafo « Esportazioni con regolamento posticipato », lettere *i*) e *ii*) sub *a*) e lettera *i*) sub *b*) è elevato a novanta giorni (o tre mesi solari);

le disposizioni di cui al *N.B.* in calce al paragrafo « Esportazioni con regolamento posticipato » di cui al punto 1) della lettera *A*) sono sostituite dalle seguenti:

N.B. — Le esportazioni con regolamento posticipato oltre i termini di iniziativa bancaria, ma comunque entro cinque anni, possono essere effettuate senza necessità di preventivo provvedimento degli organi valutari, sempreché:

sussista l'impegno dell'operatore italiano a farsi scontare pro-soluto i crediti derivanti dalle esportazioni da una banca abilitata, o istituto primario a ciò facoltizzato, i quali abbiano ottenuto analogo impegno da istituto bancario o organismo finanziario estero per lo smobilizzo di detti crediti, nei termini rimessi all'iniziativa bancaria in materia di esportazioni con regolamento posticipato; ovvero, in alternativa, l'operatore residente abbia ottenuto dall'estero impegno a scontare prosoluto, ai sensi della causale 129) dell'allegato *A* del decreto ministeriale 12 marzo 1981, nei termini rimessi all'iniziativa bancaria in materia di esportazioni con regolamento posticipato, gli effetti rappresentativi del proprio credito;

e ricorrano inoltre le seguenti condizioni:

le esportazioni stesse non siano soggette, per motivi diversi da quelli inerenti ai termini di regolamento, a provvedimento degli organi valutari;

sia prevista una quota di pagamento in via anticipata e/o contestuale non inferiore al 15% del valore dell'intera operazione ed il tasso di interesse a carico del debitore estero per la quota di debito regolabile in via posticipata sia conforme a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale, ovvero a quello vigente per operazioni della specie ove sia richiesto il sostegno pubblico. In quest'ultimo caso dovranno inoltre sussistere anche le altre condizioni previste per la concessione da parte degli organi competenti di detto sostegno.

Il termine di sessanta giorni (o due mesi solari) di cui alla lettera *A*), punto 2) « Regolamenti di prestazioni di servizi », paragrafo « INTROITI - Regolamenti posticipati », lettere *i*) e *ii*) sub *a*) e lettera *i*) sub *b*) è elevato a novanta giorni (o tre mesi solari).

Le disposizioni di cui al *N.B.* lettera *A*), punto 2) « Regolamenti di prestazioni di servizi » (Introiti) sono sostituite dalle seguenti:

N.B. — I regolamenti posticipati oltre i termini d'iniziativa bancaria, ma comunque da eseguirsi entro cinque anni, possono essere effettuati senza preventiva autorizzazione sempreché risultino osservate le condizioni di cui al *N.B.* del precedente punto 1 della lettera *A*).

Il termine di sessanta giorni di cui alle lettere *i*) ed *ii*) del *N.B.* del punto 11) « Proroghe dei termini di regolamento » della lettera *A*) è elevato a novanta giorni.

3) Il decimo capoverso delle disposizioni di attuazione dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Detto saldo tecnico risulta dalla sommatoria delle seguenti voci di bilancio (limitatamente agli affari espressi in valuta):

		Lit.
— Riserve tecniche lorde lavoro diretto (incluse nelle voci 113 e 116 dello S.P.V. e 119 e 122 dello S.P.D.)		
— Riserve tecniche lavoro diretto a carico riassicuratori (incluse nelle voci 34 e 37 dello S.P.V. e 40 e 43 dello S.P.D.)	....	—
Riserve tecniche nette lavoro diretto	*a*)	+
— Riserve tecniche lorde lavoro indiretto (incluse nelle voci 114 e 117 dello S.P.V. e 120 e 123 dello S.P.D.)	....	+
— Riserve tecniche lavoro indiretto a carico retrocessionari (incluse nelle voci 35 e 38 dello S.P.V. e 41 e 44 dello S.P.D.)	....	—
Riserve tecniche nette lavoro indiretto	*b*)	+
Depositi in contanti trattenuti ai riassicuratori e retrocessionari (inclusi nella voce 127 dello S.P.V. e dello S.P.D.	*c*)	+
Depositi in contanti costituiti presso le cedenti (inclusi nella voce 32 dello S.P.V. e dello S.P.D.)	*d*)	—
Depositi in titoli costituiti presso le cedenti (inclusi nelle voci 18 e 27 dello S.P.V. e dello S.P.D.	*e*)	—
Saldo tecnico ($a+b+c-d-e$	*f*)	+
equivalente al cambio del 31-12 dell'esercizio considerato $ USA	*g*)	

4) Il quarto capoverso delle disposizioni di attuazione dell'art. 32 viene così modificato:

« Qualora le disponibilità del conto (contanti) alla data di verifica del rispetto del massimale non dovessero essere sufficienti a coprire le eccedenze da negoziare, i titolari dei conti in questione, ove non intendano procedere al realizzo dei titoli acquisiti a copertura delle riserve tecniche, devono a tal fine far ricorso a finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate anche se diverse da quelle detentrici dei conti ».

5) Le disposizioni di attuazione di cui all'art. 63 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 sono sostituite dalle seguenti:

« Non è soggetta ad alcuna restrizione di carattere valutario l'esportazione al seguito di residenti titolari di conti interni ovvero per loro conto a mezzo posta, di moduli in bianco per assegni relativi ai conti stessi.

Resta, ovviamente, fermo il divieto di emettere allo estero assegni a valere sui moduli come sopra esportati ».

6) Le disposizioni di attuazione dell'art. 65 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 vengono sostituite dalle seguenti:

« Le banche che ricevono dall'estero per l'incasso assegni tratti su conti interni abusivamente esportati e/o circolati all'estero, sono autorizzate a mettere a disposizione dell'avente diritto non residente il ricavo del titolo, purché l'operazione sottostante risulti regolare e non sia di importo superiore a Lit. 500.000; le banche devono segnalare contestualmente l'operazione all'ufficio (ispettorato) con modulo standard nel quale devono essere indicati gli estremi del titolo (1).

Qualora invece non ricorrano le circostanze di cui sopra, la somma deve essere immessa a nome dello avente diritto non residente, in un « conto speciale transitorio » di cui all'art. 84 del decreto, il cui svincolo, come disposto nel citato articolo, è subordinato alle determinazioni che saranno prese dalle competenti autorità.

In tal caso le banche devono segnalare immediatamente l'operazione all'ufficio (ispettorato) con modulo standard allegando fotocopia (recto e verso) del titolo e fornendo ogni elemento di valutazione.

Tuttavia, qualora gli assegni siano relativi ad operazioni — di importo superiore a Lit. 500.000 — che risultino sostanzialmente regolari sotto il profilo valutario, le banche abilitate, nell'immettere i relativi importi nei conti sopra menzionati, non devono invalidare la documentazione concernente le operazioni sottostanti.

In relazione a ciò e fatti salvi i provvedimenti che possono essere adottati in connessione alla abusiva circolazione all'estero dei menzionati assegni, qualora l'operatore residente intenda far fronte ai propri impegni nei confronti dell'estero mediante altro versamento, la banca potrà dar corso a tale regolamento contro invalidazione della documentazione relativa ed a condizione che il creditore non residente rinunci esplicitamente, a favore del residente, alle somme come sopra immesse nei « conti speciali transitori ».

Nei casi in cui l'operatore residente effettui tale secondo versamento, le banche dovranno procedere alla estinzione dei « conti speciali transitori », con giro delle relative disponibilità ad analoghi conti intestati ai residenti interessati.

Lo svincolo delle somme immesse nei « conti speciali transitori », al nome degli operatori residenti, resta subordinato alle determinazioni delle competenti autorità così come i titoli relativi devono restare a disposizione delle predette autorità.

Inoltre, qualora gli assegni non vengano incassati per mancanza di fondi, gli operatori residenti possono assolvere ai propri impegni con l'estero, sempreché risulti accertata, sotto il profilo valutario, la regolarità dell'operazione sottostante e previa rinuncia da parte dell'estero al credito incorporato nei titoli suddetti, titoli che, comunque, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità.

Le presenti disposizioni si applicano anche nel caso di abusiva esportazione e/o circolazione all'estero di libretti al portatore emessi da aziende ed istituti di credito operanti nel territorio della Repubblica e di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia appartenenti a residenti ».

(1) In via transitoria tale procedura deve intendersi applicabile anche agli assegni della specie relativi ad operazioni di importo non superiore a Lit. 500.000 e sostanzialmente regolari, già segnalate all'ufficio in base alle precedenti disposizioni.
Contestualmente al pagamento in favore dell'estero, le banche devono segnalare tale circostanza all'ufficio (ispettorato) con modulo standard.

7) Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del punto 2) delle disposizioni di attuazione della causale 35 sono modificate come segue:

« 2) Nel caso di cittadini stranieri che risultino immigrati in Italia da più di 10 anni:

a) d'iniziativa sempreché;

l'importo da trasferire non ecceda il 20 % del reddito annuo netto percepito nel periodo in relazione al quale viene eseguito l'esborso, risultante dalla documentazione indicata, a seconda dei casi, al primo alinea della lettera *a*) del precedente punto 1) e comunque sia contenuto nel limite di L. 10.000.000 annue;

trattisi di trasferimenti relativi a redditi percepiti negli ultimi 12 mesi;

il trasferimento venga eseguito verso il paese di origine dell'immigrato o, comunque verso il paese in cui l'immigrato mantiene il proprio nucleo familiare ».

8) Le norme di cui al punto 5) delle disposizioni di attuazione della causale 45 sono soppresse. Conseguentemente le disposizioni medesime assumono la seguente numerazione progressiva: 1, 2, 3, 4 e 5.

9) Nel V capoverso del paragrafo I « Assegnazioni di valuta a residenti » delle disposizioni di attuazione della causale 49a) ESBORSI le parole « ... salvo quanto disposto dalla causale 49d) » sono state sostituite dalle seguenti: « ... salvo quanto disposto dalla causale 49b) ».

10) Il paragrafo II « Cessione di valuta non utilizzata » delle disposizioni di attuazione della causale 49c) ESBORSI, è sostituito dal seguente: « Entro sette giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti ad offrire in cessione ad una banca abilitata, al cambio del giorno, la valuta estera non utilizzata, senza possibilità di trattenerla, per utilizzi in viaggi successivi ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(5286)

CIRCOLARE 18 ottobre 1982, n. 2/4.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

In relazione al decreto ministeriale 15 settembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982, recante modifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981) concernente i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, al capitolo I, paragrafo 11, lettera *A*) della circolare n. 2 del 31 agosto 1981 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981) concernente disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali, sono apportate le seguenti modifiche:

al punto IV « rilascio di moduli valutari a fronte di esportazioni con regolamento posticipato », il termine di sessanta giorni (o due mesi solari), di cui alle lettere *a*) *i*, *a*) *ii* e *b*) *i*, è elevato a novanta giorni (o tre mesi solari).

Il direttore: MONTERASTELLI

(5285)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte di concorsi a posti di segretario o revisore, di coadiutore e di coadiutore dattilografo

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo dello Sport - Eur, in Roma le prove scritte del concorso a sette posti di segretario o revisore (indetto con decreto presidenziale 14 ottobre 1981), già fissate per i giorni 10 e 11 novembre 1982, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1982, sono rinviate ai giorni 1 e 2 marzo 1983, stessa ora stessa sede.

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo dello Sport - Eur, in Roma la prova scritta del concorso a diciotto posti di coadiutore (indetto con decreto presidenziale 14 ottobre 1981), già fissata per il giorno 12 novembre 1982, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1982 è rinviata al giorno 3 marzo 1983, stessa ora stessa sede.

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo dello Sport - Eur, in Roma la prova scritta del concorso a diciotto posti di coadiutore dattilografo (indetto con decreto presidenziale 14 ottobre 1981), già fissata per il giorno 13 novembre 1982, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1982, è rinviata al giorno 4 marzo 1983, stessa ora stessa sede.

(5299)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a ventisette posti di commesso, ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 31 ottobre 1982 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del gennaio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1981 registro n. 11, foglio n. 104, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a ventisette posti di commesso in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(5287)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 67, IN CEVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

(666/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso ad un posto di aiuto dirigente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di pediatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(665/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio concorsi dell'ente in Varese.

(667/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823040)